Ordine avvocati Torino – Commissione Scientifica Università di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza

LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA CIVILE NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI LAVORO CONTROVERSIE SUI LICENZIAMENTI INCONTRO - DIBATTITO

Avv. prof. Giorgio Frus – 12 aprile 2023

giorgio.frus@fruseassociati.it Torino, Corso Re Umberto n. 8 – 10121; Milano, Via U. Visconti di Modrone n. 2 - 20122

I. NEGOZIAZIONE ASSISTITA NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO (N.A.)

GENESI E CARATTERISTICHE

Invocata dal 2002, inserita nel D.L. 132/2014, eliminata dalla L. 162/2014, menzionata dalla L. del. 206/2021, introdotta dal D. Lgs. 149/22.

Nuovo art. 2 ter:

- È facoltativa, con dovere deontologico dell'avvocato di informare il cliente.
 - ➤ Prudenziale inserire tale informazione nella lettera di conferimento dell'incarico, per evitare il rischio di eventuali esposti al Consiglio dell'Ordine di clienti delusi da un esito negativo di contenzioso non preceduto da n.a.
- Obbligatoria l'assistenza di almeno un avvocato per parte, facoltativa quella di un consulente del lavoro.
 - Elimina i dubbi sorti in precedenza sulla possibilità di un accordo di n.a. stipulato con l'assistenza di un solo avvocato.

STRUTTURA DELLA N.A.

TRE FASI

- 1. INVITO (art.4)
- 2. CONVENZIONE (art. 2)
- 3. ACCORDO (art. 5)

➤ Possibile fase istruttoria (art.4 *bis* e 4 *ter*)

1. L'INVITO

- ➤ Per iscritto, con sottoscrizione **autenticata** dall'avvocato.
- ➤ Deve indicare **l'oggetto della controversia** e contenere l'**avvertimento** che la mancata risposta entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle **spese di giudizio** ed ex artt. **96**, co. 1, 2 e 3, e **642**, co. 1, c.p.c.
- Effetti dell'invito sulla prescrizione e sulla decadenza: art. 8 D.L. 132/2014 «Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza».

1. L'INVITO

Effetti dell'invito sulla prescrizione e sulla decadenza (segue)

DUBBIO: Nelle impugnazioni di licenziamento si interrompono i termini ex art. 6 l. 604/66?

- 1. Per il termine stragiudiziale di 60 gg non si ravvisano ragioni per sottrarlo all'operatività dell'art. 8 -> nei 60 giorni dal licenziamento è sufficiente trasmettere alla controparte l'invito alla n.a. (pur essendo consigliabile aggiungere l'impugnazione del licenziamento, a meno di necessità dilatorie).
- 2. Per il secondo termine di 180 giorni per l'instaurazione del contenzioso giudiziale: antinomia tra norme, risolvibile:
- con criterio cronologico (lex posterior derogat priori), l'art.8 prevale sull'art. 6 -> se l'invito alla negoziazione è trasmesso nei 180 giorni successivi all'impugnazione stragiudiziale, è impedita la decadenza ex art. 6;
- con criterio di specialità (lex specialis derogat generali), l'art. 6 prevale sull'art. 8
 -> nei 180 giorni successivi all'impugnazione stragiudiziale, sarà comunque necessario il deposito del ricorso (ordinario o ex art. 700 c.p.c.) la richiesta del tentativo di conciliazione o l'arbitrato.
- ➤ Nel dubbio, è più prudente non considerare impedito il termine di decadenza per l'azione giudiziale.

1. L'INVITO

- i. Se l'invito NON è raccolto, la negoziazione assistita non inizia.
- In caso di contenzioso il giudice potrà valutare la mancata adesione all'invito ai fini delle spese e della responsabilità processuale aggravata (ma senza automatismi).
- Il <u>termine</u> di decadenza riprende a <u>decorrere</u> dal rifiuto, dalla mancata accettazione dell'invito nel termine o dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.
- Quale termine riprende a decorrere ? L'originario o il residuo ? La norma prevede che la domanda giudiziale va proposta «entro il medesimo termine» (inteso come termine originario → prudenzialmente meglio però agire entro il termine residuo)

1. I'INVITO

ii. <u>Se l'invito è raccolto → BIVIO:</u>

- a) Non si stipula la convenzione: non ci sono conseguenze in punto spese.
 - ➤ Possibile <u>rischio dilatorio</u> in caso di maliziosa adesione all'invito, non seguita da stipulazione convenzione, al solo fine di guadagnare tempo.
 - ➤ Tentativo di contrastare tale rischio dilatorio con possibile inserimento nell'invito di un testo di convenzione, per far coincidere l'adesione all'invito con l'accettazione della proposta di convenzione e conseguente stipulazione della stessa *ex* 1326 c.c.
- b) Si conclude la convenzione.

2. LA CONVENZIONE

È un **contratto, scritto a pena di nullità** (art. 2, co. 4), con cui le parti convengono di "cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati " (art. 2, co. 1).

Salvo diverso accordo, la convenzione è conclusa mediante utilizzo del **modello elaborato dal CNF** (art. 2, co. 7-bis)

Contenuto obbligatorio (art. 2, co. 2)

- a) Il termine per l'espletamento della procedura (non meno di 1 mese e non più di 3 mesi, prorogabile su accordo di 30 giorni).
- b) L'oggetto della controversia, limitato ai diritti disponibili.

Contenuto facoltativo (art. 2, co. 2 bis)

- a) Istruttoria stragiudiziale.
- b) Svolgimento con modalità telematiche.
- c) Possibilità di svolgere incontri con collegamenti audiovisivi a distanza.

ISTRUTTORIA STRAGIUDIZIALE

DICHIARAZIONI CONFESSORIE (ART. 4 TER)

L'avvocato può invitare la controparte a rendere **per iscritto** «dichiarazioni su **fatti specificamente individuati** e **rilevanti** in relazione all'oggetto della controversia, ad essa **sfavorevoli** e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste».

La dichiarazione è resa e sottoscritta dalla parte e dall'avvocato che certifica l'autografia.

Il documento fa piena prova di quanto l'avvocato attesta essere avvenuto in sua presenza e può prodursi in giudizio con <u>efficacia di confessione stragiudiziale</u> → opportunità di nominare con una procura - con data certa - l'avvocato «rappresentante della parte», per attribuire alla confessione efficacia di prova legale ex art. 2735 c.c.

Rifiuto ingiustificato di rendere la dichiarazione > valutato ai fini delle spese (anche ex art. 96, co. 1, 2 e 3 c.p.c.) e non come ficta confessio ex art. 232 c.p.c.: per evitare tale effetto, è sconsigliabile l'inerzia, essendo preferibile giustificare il rifiuto (ad esempio con l'ignoranza sui fatti dedotti, la loro genericità o irrilevanza rispetto alla lite).

Non disciplinata la dichiarazione confessoria complessa ex art. 2734 c.c. → prudenzialmente, meglio contestare subito, per iscritto, eventuali dichiarazioni a sé favorevoli del dichiarante.

ISTRUTTORIA STRAGIUDIZIAI F

DICHIARAZIONI DI TERZI (ART. 4 BIS)

L'avvocato può invitare un terzo a rendere dichiarazioni «su fatti specificamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della controversia, presso il suo studio professionale o presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati, in presenza degli avvocati che assistono le altre parti».

➢Inedita preventiva informazione del terzo sui fatti su cui sarà sentito, a differenza che per il testimone in sede giudiziale → rischio di inquinare la genuinità della deposizione → possibile svalutazione della sua dichiarazione in termini di attendibilità, ove sia risentito in sede giudiziale.

Non disciplinati tempi e modi dell'invito \rightarrow nel rispetto del contraddittorio e del dovere di cooperare lealmente, <u>opportuno inviare l'invito per iscritto</u>, mettendo in copia il difensore avversario.

ISTRUTTORIA STRAGIUDIZIALE

DICHIARAZIONI DI TERZI (ART. 4 BIS) \rightarrow MODALITA' CON CUI SONO RESE (art. 4 bis, co. 2).

- > Sempre in presenza, non da remoto, né con modalità telematiche (art. 2 bis, co.3)
- <u>Verifica</u> dei rapporti di parentela e di interesse in causa del terzo per valutarne la <u>capacità</u> <u>testimoniale</u> → <u>non disciplinata la gestione del contrasto</u> di opinioni tra difensori sulla capacità testimoniale o su altri temi → stante il dovere di cooperare lealmente e in buona fede, necessario accordo tra difensori, per proseguire nell'audizione → rischio da evitare: mancata sottoscrizione del verbale, con conseguente inutilizzabilità processuale, perché coperto da riservatezza *ex* art. 9.
- Avviso a informatore su: (a) identità e ruolo dei soggetti presenti e dello scopo dell'audizione (b) facoltà di non dichiarare o di astenersi ex art. 249 c.p.c. (segreto professionale, d'ufficio o di Stato) (c) responsabilità penale per false dichiarazioni (d) dovere di riservatezza su domande e risposte (e) come si acquisiscono e documentano le dichiarazioni.

Domande, dichiarazioni, contestazioni **si verbalizzano in un documento** sottoscritto da avvocati e informatore, cui si dà una copia (art 4-*bis*, co. 5), che:

- fa <u>piena prova</u> di quanto gli avvocati attestano essere avvenuto in loro presenza \rightarrow impugnabile solo con querela di falso *ex* art. 2699 c.c.
- è producibile nel giudizio tra le medesime parti e valutabile dal giudice ex art. 116, co. 1, c.p.c.

ISTRUTTORIA STRAGIUDIZIALE

DICHIARAZIONI DI TERZI (ART. 4 BIS)

MANCATA AUDIZIONE DEL TERZO PER

- **>** assenza
- > rifiuto di dichiarare
- → <u>se n.a. si chiude senza accordo</u>, si può chiedere l'audizione del terzo davanti al giudice in sede di <u>istruzione preventiva</u>, <u>senza necessità dell'urgenza</u> *ex* art. 692 c.p.c.

IL GIUDICE PUÒ SEMPRE ESCUTERE IL TESTIMONE IN SEDE GIUDIZIALE → IMPLICAZIONI:

- ➤ opportunità di un contatto diretto con il testimone;
- possibilità di richiedere chiarimenti e chiarire profili di eventuale incapacità;
- possibilità di un confronto tra testimoni ex art. 254 c.p.c.;
- rischio di passiva ripetizione della precedente dichiarazione, già verbalizzata;
- possibile minore attendibilità del testimone, preventivamente informato delle circostanze su cui è stato sentito.

3. L'ACCORDO (ART. 5)

È un **contratto**, con il contenuto di una **transazione**, sottoscritto dalle parti e dagli <u>avvocati</u> che le assistono, che <u>certificano</u> l'<u>autografia</u> delle firme e la <u>conformità</u> dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

- Contiene l'indicazione del valore della controversia (anche se indeterminato).
- Deve essere <u>inviato entro 10 giorni agli organismi di certificazione</u> ex art. 76 D.Lgs. n. 276/2003 (con conseguente perdita della riservatezza).
- Costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
- ➤ Va <u>trascritto integralmente nel precetto</u>.
- Non è impugnabile ex art. 2113 c.c., ma impugnabile per (i) nullità o vizi del consenso (come gli accordi ex art. 2113 c.c.: cfr. ad es. Cass. 16154/2021) (ii) ex artt. 1971-1976 c.c. → non da avvocati che lo hanno redatto (a pena di illecito deontologico).

FAVOR PER LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Il legislatore favorisce la conclusione dell'accordo con:

- **▶aumento** del 30% degli **onorari** per la fase di attivazione e negoziazione se l'accordo è concluso (art.4, co. 3, lett.b] D.M. 147/2022);
- ➤ credito d'imposta di € 250,00 sul compenso dell'avvocato (art.1 co. 618 L. 208/2015);

PROGNOSI SULL'UTILIZZO DELLA N.A. NELLE CAUSE DI LAVORO

Probabile ampio utilizzo della n.a. in funzione «paranotarile» (anche se pende una controversia, se si vuole riservatezza su accordo): gli avvocati raggiungono autonomamente un accordo, e lo qualificano come accordo in sede di n.a., per dotarlo di una forza giuridica maggiore di quella di una normale transazione, senza essere costretti a transitare dalle c.d. «sedi protette».

Maggiori dubbi sull'utilizzo della n.a. in funzione deflattiva del contenzioso, anche per alcuni vuoti di disciplina sulla gestione della c.d. istruttoria stragiudiziale.

È ipotizzabile che la n.a. in funzione deflattiva del contenzioso e l'istruttoria stragiudiziale saranno utilizzate solo se gli avvocati si adegueranno agli <u>elevati standard comportamentali</u> richiesti dall'onere di vigilare sul dovere delle parti di «cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia», senza cedere a comportamenti maliziosi o dilatori (come, ad esempio, la mancata sottoscrizione di un verbale di dichiarazioni di terzi dal contenuto ritenuto sfavorevole al proprio assistito).

NUOVO RITO DEI LICENZIAMENTI CON DOMANDA DI REINTEGRA

Art. 441 bis c.p.c.

<u>Comma 1</u>: è enunciato solennemente il «carattere prioritario» della «trattazione» e della «decisione» «delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro» «anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto» (ad esempio se si discute della natura autonoma o subordinata del rapporto);

È una norma programmatica, collegata alla previsione del dovere dei capi dell'ufficio giudiziario di favorire e verificare la trattazione prioritaria delle azioni di impugnativa di licenziamento con domanda di reintegra, ex art. 144 quinquies d.a. c.p.c.

<u>Comma 2</u>: per le impugnative di licenziamento con domanda di reintegra si applicano le norme del rito del lavoro con aggiunta di 441 bis c.p.c.; coerentemente con abrogazione del Rito Fornero ex art. 37 D. lgs. 149/2022

Art. 441 bis c.p.c. (segue)

Comma 3: Possibile riduzione dei termini del procedimento

«Tenuto conto delle <u>circostanze esposte nel ricorso</u> il giudice <u>può ridurre</u> <u>i termini del procedimento</u> <u>fino alla metà</u>, fermo restando che tra la data di notificazione al convenuto o al terzo chiamato e quella della udienza di discussione deve intercorrere un <u>termine non minore di venti giorni</u> e che, in tal caso, il termine per la costituzione del convenuto o del terzo chiamato <u>dovrà</u> essere ridotto della metà».

Questo potere giudiziale di riduzione dei «termini del procedimento» è

- **pleonastico**, laddove si riferisce ai <u>termini acceleratori</u> previsti per il giudice dall'art.415 c.p.c., posto che anche in assenza di tale norma il decreto può essere emanato prima di 5 giorni o l'udienza fissata prima di 60, *ex* art. 415 c.p.c.
- **privo di rilievo pratico**, riguardo l'eventuale riduzione del termine acceleratorio di 10 giorni per la <u>notifica del ricorso</u> e decreto, posto che dalla sua violazione non discendono effetti processualmente pregiudizievoli (se viene rispettato il termine a difesa);

Art. 441 bis c.p.c. (segue)

IL POTERE GIUDIZIALE DI RIDUZIONE DEI «TERMINI DEL PROCEDIMENTO» (SEGUE) È

- **processualmente rilevante, ma di dubbia applicazione concreta**, relativamente alla riduzione del termine di comparizione da 30 a 15 giorni (con doverosa dimidiazione del termine di costituzione a 5 giorni prima dell'udienza), poichè:
 - paranto meno nel foro di Torino non sono facilmente deducibili, in concreto, circostanze tali che pregiudichino la posizione del ricorrente nei 15 giorni di maggiore attesa dell'udienza, con i termini ordinari;
 - in <u>assenza di contraddittorio</u> con il convenuto occorre considerare con la massima attenzione tali circostanze;
 - in caso di fissazione dell'udienza in data molto ravvicinata, eventuali ritardi o difficoltà nella notifica del ricorso e decreto possono comportare la violazione del termine a difesa e la necessità di differire l'udienza di discussione;
 - ➢ nei <u>processi cumulativi</u> con domande aggiuntive rispetto a quella di reintegra (es. maggiorazioni per straordinario), la riduzione dei termini andrà valutata con particolare rigore, per non comprimere il diritto di difesa del convenuto rispetto a una causa che non richiede un'accelerazione processuale;
 - ➤ la dimidiazione a 5 giorni del termine di costituzione del convenuto potrebbe generare un «effetto boomerang» a danno del ricorrente, per poter predisporre adeguate difese a fronte delle eccezioni del convenuto, con deduzione di nuovi fatti impeditivi, modificativi, estintivi; in tal modo ledendo il soggetto che il legislatore voleva favorire con la riduzione dei termini;
- **processualmente rilevante, e potenzialmente utilizzabile**, riguardo la riduzione degli altri termini processuali del rito del lavoro, ad esempio in tema di domanda riconvenzionale (*ex* art. 418 c.p.c.) o di deposito di note scritte (*ex* art. 429 c.p.c.).

Art. 441 bis c.p.c. (segue)

CENSURABILITA' DELLA VIOLAZIONE DEL COMMA 3 DELL'ART. 441 BIS C.P.C.

Se il giudice viola il comma 3, riducendo un termine processuale fuori dalle ipotesi previste dalla norma (ad esempio in caso di domanda diversa da quella di reintegra, o in mancanza di circostanze giustificative dell'accelerazione), difficilmente la sentenza sarà annullabile per vizio processuale, considerata la giurisprudenza che in caso di impugnazione di una sentenza che abbia deciso la lite con un rito erroneo grava la parte che voglia far valere tale vizio di un gravoso onere probatorio, laddove reputa tale sentenza censurabile e nulla solo se tale errore abbia inciso sulla competenza, sul diritto alla prova o sul diritto di difesa (cfr. ad es. Cass. 19942/2008).

Art. 441 bis c.p.c. (segue)

• Comma 4: Possibile separazione delle cause e doverosa concentrazione della trattazione

«All'udienza di discussione il giudice dispone, in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro. A tal fine il giudice riserva particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze»

- ➤ Questo <u>potere di separazione delle cause</u>, incensurabile in cassazione, già previsto per il cumulo di domande nei confronti della stessa parte dal combinato disposto degli artt. 104 e 103 co. 2 c.p.c., comprende <u>le domande riconvenzionali</u>, consentendo al giudice di fissare una nuova udienza di discussione per la sola riconvenzionale, previa separazione delle cause.
- La doverosa «concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro» impone al giudice, in caso di cumulo di domande o riconvenzionali, di interrogarsi se la loro trattazione congiunta rallenti l'istruttoria e la decisione della domanda di reintegra: se risponde positivamente, separa le cause; in caso contrario le tratta congiuntamente fino a che non constati che le domande diverse da quelle di reintegra rallentano la decisione di quest'ultima, nel qual caso procede alla separazione.
- Comma 5: «I giudizi di appello e di cassazione sono decisi tenendo conto delle medesime esigenze di celerità e di concentrazione» -> trattasi di norma generica di tenore meramente programmatico.